sparente.
5) Le Direzioni ai diversi livelli determinano, all'inizio della procedura di scelta dei candidati alle elezioni, i criteri e le regole per bilanciare l'esigenza di ricambio degli eletti con quella della continuità del lavoro svolto, anche in relazione alla durata della legislatura trascorsa ed alle competenze necessarie in quella futura.

Articolo 11
L'organizzazione federale: il pluralismo politico

1) Gli iscritti e le iscritte esercitano anche in forma collettiva i diritti di cui all'Art. 3 di questo Statuto e alla Carta dei diritti e dei doveri che ne è parte integrante. In particolare hanno il diritto di:
a) promuovere collettivamente proposte per l'iniziativa politica e piattaforme programmatiche per l'azione del partito;
b) avanzare collettivamente proposte di candidature per gli organi dirigenti e le delegazioni congressuali;
c) promuovere collettivamente le Associazioni di tendenza previste al paragrafo III lettera B di questo articolo;
d) promuovere centri di ricerca e di iniziativa e pubblicazioni;
2) Il partito sostiene e promuove questo esercizio collettivo di diritti in forme che vanno regolamentate dalla Direzione nazionale.
3) Le minoranze congressuali che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti tra gli iscritti hanno diritto a risorse organizzative e finanziarie da gestire in autonomia per svolgere con efficacia il proprio ruolo sulla base delle decisioni della Direzione nazionale o regionale, adottate con parere conforme del Consiglio nazionale dei garanti. Le misure e le modalità di erogazione sono stabilite nel Regolamento finanziario nazionale e in quelli regionali.
4) Qualora la Direzione competente entro tre mesi dal Congresso non approvi deliberazioni in tal senso, procede autonomamente a deliberarle il Consiglio dei Garanti di pari livello.

Titolo II - Gli Organi nazionali

Articolo 12
Gli Organi nazionali

Sono organi nazionali del partito dei Democratici di Sinistra:
a) Il Congresso nazionale;
b) L'Assemblea congressuale;
c) Il Segretario politico;
d) La Segreteria nazionale;
e) La Direzione nazionale;
f) Il Presidente del partito;
g) Il Tesoriere;
h) La Conferenza dei segretari regionali;

Articolo 13
Il Congresso nazionale

1) Il Congresso nazionale è l'organo nel quale si esprime e si forma al massimo livello la democrazia delegata e federativa del partito. Il Congresso:
a) definisce il Programma fondamentale del partito e approva documenti di orientamento politico vincolanti per la sua azione;
b) approva e modifica lo Statuto del partito con il voto della maggioranza degli aventi diritto;
c) elegge il 50 per cento dei membri elettivi della Direzione nazionale e il Consiglio nazionale dei Garanti.
2) Il Congresso nazionale è composto da delegati e delegate democraticamente eletti in rappresentanza delle iscritte e degli iscritti e di tutti i soggetti federati nel partito.
3) Il Congresso si svolge, in via ordinaria, ogni tre anni. È convocato dalla Direzione Nazionale.
4) Un regolamento congressuale approvato dalla Direzione stabilisce l'ordine del giorno e le norme per l'elezione dei delegati e per lo svolgimento del Congresso.
5)La metà più uno dei componenti l'Assemblea congressuale può convocare, fissandone l'ordine del giorno, un Congresso straordinario sulla prospettiva politica del partito e per la elezione di nuovi organi dirigenti.

Articolo 14
L'Assemblea congressuale

1) L'Assemblea congressuale è il massimo organo deliberativo e rappresentativo del partito, l'organo in cui risiede la sovranità generale tra un Congresso e l'altro. L'Assemblea:
a) si riunisce per definire l'orientamento del partito su questioni di particolare rilievo politico;
b) discute ed approva modifiche allo statuto con la maggioranza degli aventi diritto.
2) L'Assemblea è formata dai delegati al Congresso nazionale di cui al precedente Art. 13.
3) Per le delegate e i delegati dei soggetti federati si procede, nel caso di avvicendamenti nel corso del mandato dell'Assemblea, alla sostituzione con nuovi rappresentanti.
4) L'Assemblea è convocata dalla Direzione nazionale che ne fissa l'ordine del giorno. In assenza del Presidente del partito, elegge un presidente tra i suoi componenti.
5) In caso di inadempienza nella convocazione della sessione annuale di cui al successivo Art. 27 o per verificare e aggiornare, in presenza di fatti nuovi, le linee dell'azione politica del partito, un terzo dei componenti la Direzione nazionale o un quinto dei componenti l'Assemblea hanno il diritto di convocare l'Assemblea congressuale e di fissarne l'ordine del giorno.

Articolo 15
Il Segretario politico nazionale

1) Il Segretario politico rappresenta politicamente il partito ed è responsabile dell'attuazione del programma sul quale ha chiesto il mandato del Congresso.
2) È eletto con la maggioranza dei voti validamente espressi dagli iscritti nei congressi di base;
3) Le candidature a Segretario politico sono presentate prima dei congressi di base e sono accompagnate da una mozione programmatica che indichi chiaramente gli obiettivi e le linee di azione politica sulle quali i candidati e le candidate chiedono il mandato.
4) Il Segretario convoca e presiede il Direttivo nazionale; convoca la Conferenza dei segretari regionali. Ha diritto di chiedere la convocazione della Direzione nazionale e l'Ufficio di presidenza della Direzione provvede entro 24 ore.
5) Il Segretario politico può essere revocato a maggioranza dei componenti l'Assemblea congressuale convocata su richiesta di un terzo dei suoi membri. In questo caso l'Assemblea elegge tre reggenti con il compito di convocare un nuovo congresso entro due mesi.
6) In caso di impedimento o di dimissione del Segretario politico la Direzione nazionale convoca l'Assemblea congressuale che procede all'elezione del nuovo Segretario a maggioranza dei suoi componenti. La Direzione nazionale è tenuta a convocare il Congresso entro un anno dall'elezione del nuovo Segretario. In mancanza della maggioranza dei componenti, l'Assemblea elegge tre reggenti con il compito di convocare un nuovo Congresso entro due mesi.

Articolo 16
La Segreteria politica nazionale

1) La Segreteria coadiuva il Segretario politico. È scelta e proposta dal Segretario ed eletta, in un unico scrutinio, dalla Direzione nazionale.
2) Il Segretario può decidere, motivandole, la sostituzione o l'integrazione di uno o più componenti la Segreteria. In questo caso l'eventuale integrazione con altro componente avviene con le modalità già stabilite al comma precedente.

Articolo 17
La Direzione nazionale

1) La Direzione nazionale guida l'azione politica del partito sulla base degli indirizzi fissati dal Congresso nazionale e delle decisioni assunte dall'Assemblea congressuale. È presieduta da un Presidente eletto tra i propri membri.
2) La Direzione:
a) determina autonomamente le forme di organizzazione e la pubblicità dei propri lavori;
b) conclude di regola le proprie riunioni con l'approvazione di documenti che fissano linee di azione e scelte impegnative per il partito;
c) convoca il Congresso nazionale:
ogni tre anni in via ordinaria (Art.13, 4° comma);
in via straordinaria, nei modi previsti all'Art.8, 1° comma, lettera a., e all'Art.15, 6° comma;
d) convoca l'Assemblea congressuale (Art.14, 4° comma);
e) esercita i poteri di intervento e di scioglimento previsti all'Art.8 (1° comma, lettere a., b., e.) ed è tenuta agli adempimenti previsti alla lettera f. dello stesso 1° comma dell'Art.8;
f) può indire referendum interni ai sensi del successivo Art.28;
g) può convocare convenzioni, congressi o assemblee tematiche, stabilendo i relativi regolamenti;
h) elegge la Segreteria politica;
i) decide l'eventuale costituzione del Direttivo nazionale e ne elegge la quota di propria competenza;
j) delibera la costituzione delle Autonomie tematiche nazionali (Art.9, 5° comma);
k) ratifica l'eventuale costituzione delle Unioni interregionali previste all'Art.7, 1° comma;
l) ratifica la nomina del sostituto del Tesoriere nel caso previsto all'Art.21, 3° comma;
m) entro due mesi dal proprio insediamento:
approva, in accordo con il Consiglio nazionale dei Garanti, il Regolamento dell'Anagrafe degli iscritti (Art.2, 6° comma);
elegge il Tesoriere e il Comitato di Tesoreria con la maggioranza dei voti validamente espressi;
approva il Regolamento sulle pari opportunità e sulla norma antidiscriminatoria previsto all'Art.4. stabilisce le Federazioni delle aree metropolitane (Art.20, 2° comma, lettera b);
n) approva inoltre i Regolamenti:
del Congresso nazionale;
del Direttivo nazionale, qualora costituito;
del pluralismo interno, nelle forme e nei tempi previsti all'Art.11;
della Conferenza programmatica;
della Conferenza nazionale delle donne;
della Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori.
3) La Direzione nazionale è formata da:
a) componenti eletti e elette, secondo le norme fissate dal Regolamento del Congresso nazionale, per metà dai Congressi delle Unioni regionali e per metà dal Congresso nazionale in proporzione ai voti riportati dalle diverse mozioni programmatiche;
b) da una rappresentanza della dimensione federativa e della dimensione parlamentare del partito che tenga conto degli equilibri politici e comunque non superi un terzo dei componenti elettivi.
4) La rappresentanza dei soggetti federativi è così composta:
a) il Segretario della Sinistra giovanile;
b) la Coordinatrice nazionale delle donne;
c) il responsabile del Consiglio nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori;
d) gli iscritti al partito che siedono nel Consiglio dei Ministri del governo nazionale;
e) i Presidenti dei gruppi parlamentari iscritti al partito e, in caso contrario, un portavoce per ciascun gruppo eletto dai parlamentari iscritti.
5) Per ragioni motivate e di equilibrio politico la Direzione può cooptare nuovi componenti, con maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.
6) Il Presidente della Direzione nazionale è tenuto a convocarla su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti, con l'ordine del giorno da essi indicato.
7) Entro la prima sessione successiva a quella di insediamento la Direzione approva, su proposta del Presidente, il proprio Regolamento.

Articolo 18
Il Presidente del partito

Il Presidente del Consiglio dei Ministri iscritto ai Democratici di Sinistra è Presidente del partito. Presiede l'Assemblea congressuale ed è componente della Direzione nazionale.

Articolo 19
Il Direttivo nazionale

Nel caso la Direzione decida la costituzione del Direttivo nazionale approva anche il regolamento che ne stabilisce composizione e funzioni.

Articolo 20
La Conferenza dei Segretari regionali

1) La Conferenza dei Segretari regionali è un organo di rappresentanza federale del partito ed ha il compito di interagire con gli altri organi nazionali per coordinare l'attuazione del programma di mandato.
2) Ne fanno parte:
a) i Segretari delle Unioni regionali e i responsabili di eventuali coordinamenti interregionali;
b) i Segretari delle Federazioni delle aree metropolitane stabilite dalla Direzione nazionale;
c) il Segretario politico nazionale e i componenti la segreteria di volta in volta interessati all'ordine del giorno.
3) La Conferenza è presieduta da un rappresentante eletto tra i suoi componenti. È convocata dal Presidente d'intesa col Segretario politico con il quale concorda l'ordine del giorno.

Articolo 21
Il Tesoriere

1) Il Tesoriere è eletto dalla Direzione nazionale, unitamente al Comitato di Tesoreria, con la maggioranza dei voti validamente espressi.
2) Il Tesoriere ha la rappresentanza legale dell'articolazione nazionale del partito ed il Regolamento finanziario nazionale ne disciplina i poteri.
3) In caso di temporanea indisponibilità del Tesoriere, la rappresentanza legale della Direzione nazionale e l'esercizio dei poteri previsti dal Regolamento finanziario nazionale possono essere attribuiti dal Comitato di Tesoreria, con ratifica successiva della Direzione, ad altro soggetto sino alla cessazione della indisponibilità.

Articolo 22
Il Comitato di Tesoreria

1) Il Comitato di Tesoreria è eletto dalla Direzione nazionale unitamente al Tesoriere la maggioranza dei voti validamente espressi.
2) Il Comitato di Tesoreria è presieduto dal Tesoriere ed è composto nel rispetto del criterio di rappresentanza del 50 per cento previsto in favore delle Unioni regionali, nonché delle diverse componenti politiche e culturali.
3) Il Comitato di Tesoreria verifica il rispetto delle norme relative alle attività economiche e patrimoniali previste dallo Statuto e dal Regolamento finanziario nazionale, nonché svolge funzioni di indirizzo di quelle stesse attività come previsto dallo stesso Regolamento finanziario nazionale.

Articolo 23
L'attività economica

1) La Direzione nazionale, la Sinistra giovanile, le Unioni regionali, le Organizzazioni tematiche e tutte le articolazioni territoriali e federative previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna organizzazione risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in essere, e non ha responsabilità per gli atti compiuti da altre organizzazioni.
2) Il Regolamento finanziario nazionale è approvato dal Congresso nazionale unitamente allo Statuto di cui le norme del Regolamento costituiscono parte integrante.
3) Il Regolamento finanziario nazionale, ferma restando l'autonomia statutaria e regolamentare riconosciuta alle Unioni regionali e l'autonomia patrimoniale delle articolazioni territoriali, tematiche e federative di cui al 1° comma, ha valore di indirizzo dell'attività economica, finanziaria e patrimoniale di ogni articolazione territoriale e tematica del partito.
4) In conformità alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali viene espressamente stabilito che:
a) la Direzione nazionale ed ogni altra articolazione territoriale o tematica previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge;
b) in caso di scioglimento della Direzione nazionale il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta per legge, sarà devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale o tematica prevista dallo Statuto nazionale o dagli Statuti regionali il patrimonio sarà devoluto ad altra articolazione territoriale o tematica del Partito o in caso di scioglimento dello stesso ad altra Associazione o Ente, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) la Direzione nazionale e le altre articolazioni territoriali e tematiche previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali redigeranno ed approveranno annualmente un rendiconto economico e finanziario nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o dai Regolamenti finanziari;
d) la quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.

Articolo 24
La Conferenza delle donne

La conferenza delle donne dei Democratici di Sinistra, nel rispetto del federalismo e del pluralismo politico culturale, discute e decide orientamenti politico programmatici e agenda politica, che concorrono alla formazione del programma del partito e alla formazione degli organismi dirigenti e delle rappresentanze istituzionali.

Titolo III - La formazione delle decisioni

Articolo 25
Espressione del voto

Per l'elezione di organi dirigenti, esecutivi e di garanzia ad ogni livello nonché delle delegazioni congressuali si procede a voto segreto qualora lo richieda almeno un quinto degli aventi diritto.

Articolo 26
Le candidature

1) Le candidature del partito alle elezioni sono scelte, nel rispetto del pluralismo, secondo una procedura democratica fissata con regolamento approvato dalla Direzione (provinciale, regionale, nazionale) sei mesi prima della data delle elezioni. Tale regolamento può scegliere tra primarie aperte, primarie chiuse, selezione regolata.
2) Per primarie aperte si intendono, a norma di questo statuto, elezioni di candidati o candidate cui partecipano gli elettori che si riconoscono pubblicamente elettori del partito iscrivendosi in un apposito registro.
3) Per primarie chiuse si intendono elezioni a cui partecipano solo gli iscritti e le iscritte al partito.
4) Per selezione regolata si intende una procedura pubblica che avviene negli organismi del partito secondo regole definite.
5) Nei tre casi il regolamento prevede la presentazione di proposte o autoproposte di candidatura ad un Comitato di selezione, stabilito presso il livello organizzativo competente per quelle elezioni. Presso il livello organizzativo immediatamente superiore si stabilisce una Commissione elettorale che ha il compito di garantire la pubblicità e la regolarità delle procedure e di vagliare eventuali ricorsi, i cui termini sono stabiliti dal regolamento.
6) Per quanto riguarda le elezioni politiche nazionali, le candidature del partito per le liste proporzionali, o eventuali candidature da presentare agli organismi della coalizione, sono scelte con la medesima procedura. In questo caso la Direzione nazionale approva un regolamento e nomina una Commissione elettorale nazionale che sovraintende all'insieme delle procedure garantendone pubblicità e regolarità; le Direzioni regionali nominano Comitati di selezione che attuano le procedure fissate dal regolamento.
7) In ogni caso i membri dei Comitati di selezione e delle Commissioni elettorali non sono candidabili.

Articolo 27
Le scelte programmatiche

1) Per definire gli orientamenti del partito su questioni di rilievo e assumere decisioni sul programma si convoca una Conferenza programmatica annuale orientata al Programma fondamentale nazionale, alle mozioni e agli altri documenti programmatici approvati dai Congressi.
2) Le Direzioni federali nominano, negli ambiti di competenza, una Commissione per il programma che ha anche il compito di preparare la Conferenza ai diversi livelli e di definire e attuare le procedure per la consultazione. Delle commissioni fanno parte, tra gli altri, rappresentanti delle Organizzazioni tematiche.
3) Ai diversi livelli federali, la Conferenza può essere composta dalle Assemblee congressuali. Convocata con all'ordine del giorno da uno a tre temi, la Conferenza ha il compito di istruire una discussione ampia e libera tra gli iscritti e i simpatizzanti, con particolare riguardo alle competenze interessate (Organizzazioni tematiche, esperti).
4) La Conferenza programmatica è preparata da una consultazione su documenti approntati dalla Direzione nazionale, discussi nelle organizzazioni di base del partito (Sezioni, articolazioni locali delle Organizzazioni tematiche) in riunioni aperte ai non iscritti e con la presenza di esperti della materia.
5) La Conferenza si conclude con deliberazioni sottoposte al voto.

Articolo 28
Il referendum interno

1) Su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l'azione politica del partito, la Direzione nazionale può indire un referendum aperto a tutti gli iscritti, anche utilizzando le tecnologie telematiche.
2) Le regole e le procedure relative al referendum sono stabilite dalla Direzione nazionale con apposito regolamento.

Articolo 29
Rapporto con gli elettori e le elettrici

1) Il partito a tutti i livelli (nazionale, regionale, di collegio) e nelle sue diverse articolazioni (Sezioni, Organizzazioni tematiche, Associazioni di tendenza,..) realizza un rapporto stabile con gli elettori e le elettrici promuove il rapporto di mandato tra elettori ed eletti nelle forme che ogni livello del partito riterrà più efficace.
2) Su scelte e politiche di rilevante importanza per la vita civile e sociale di tutta la collettività le Direzioni ai diversi livelli possono attivare forme di consultazione tra tutti gli elettori.
3) Le regole e le procedure relative a tali consultazioni sono stabilite dalle Direzioni con apposito regolamento.

Articolo 30
Partito e coalizione.

1) Il partito promuove, in collaborazione con altri soggetti, aggregazioni stabili nella società per dare identità e consistenza organizzativa alla coalizione politica di cui fa parte, sulla base del programma elettorale comune e della comune assunzione dei valori di libertà, democrazia, giustizia e solidarietà come fondamento dell'azione politica.
2) Il partito è impegnato a far sì che la coalizione si dia sedi e procedure democratiche di discussione, partecipazione e decisione, dotandosi di un regolamento che disciplini la scelta delle candidature e le scelte programmatiche, da depositare insieme al simbolo con il quale la coalizione si presenta agli elettori.
3) Le decisioni relative a programmi e candidature alle elezioni, assunte nelle sedi unitarie costituite nell'ambito della coalizione in base a tale regolamento, impegnano il partito e gli iscritti e le iscritte. Fino a quando questo regolamento non è approvato, il partito resta pienamente titolare della propria sovranità e opera sulla base delle regole stabilite dal presente Statuto.
4) Il partito ha il compito di garantire, in stretto collegamento con gli altri soggetti della coalizione:
a) che gli elettori e le elettrici della coalizione siano tempestivamente informati sulle iniziative pubbliche, sulle assemblee e sulle attività nelle quali possano intervenire, anche per la formazione e la verifica dei programmi;
b) che si renda conto all'elettorato degli orientamenti politici della coalizione e delle scelte compiute dagli eletti.
5) Le Unioni regionali, come struttura sulla quale si impernia l'organizzazione territoriale del partito, hanno il compito di avviare e coordinare le iniziative del Partito volte a dare identità e forza alla coalizione.

Titolo IV - Le garanzie

Articolo 31
Le funzioni di garanzia

1) Le funzioni di garanzia, ai diversi livelli di organizzazione del partito, sono svolte dai Consigli dei Garanti. Gli Statuti delle Unioni regionali disciplinano la struttura e le modalità di elezione dei Consigli dei garanti nei rispettivi ambiti di competenza, in analogia con quanto previsto per il Consiglio nazionale.
2) I Consigli dei Garanti intervengono per assicurare la piena applicazione dello Statuto, l'esercizio dei diritti degli iscritti e delle iscritte, l'adempimento dei doveri e il rispetto del pluralismo, nonché il corretto svolgimento dei procedimenti disciplinari.
3) I Consigli istituiscono al proprio interno un Osservatorio sul rispetto della norma antidiscriminatoria e per le pari opportunità.
4) I Consigli esprimono un parere di legittimità statutaria sulle deliberazioni ad essi sottoposte dagli organi politici.
5) Il parere di congruità e legittimità statutaria è obbligatorio:
a) per gli Statuti regionali e per le revisioni dello Statuto nazionale o di quelli regionali approvate tra un congresso e l'altro;
b) per la scelta delle candidature in vista delle elezioni primarie e delle campagne elettorali;
c) per i Regolamenti finanziari, ai vari livelli;
d) per qualsiasi proposta di deliberazione da parte di un organo politico quando un quinto dei suoi componenti presenti una motivata contestazione scritta circa la legittimità statutaria della proposta.

Articolo 32
Il Consiglio nazionale dei Garanti

1) Il Consiglio nazionale dei Garanti è composto da 15 membri, eletti tra iscritte e iscritti di riconosciuto prestigio che:
a) non hanno rapporti di dipendenza economica con l'organizzazione di partito;
b) non rivestano cariche pubbliche elettive di rilievo nazionale;
c) non svolgono incarichi remunerati a tempo pieno su designazione politica.
2) Il Consiglio nazionale dei garanti è eletto dal Congresso a scrutinio segreto.
3) Appena eletto, il Consiglio procede alla elezione del proprio presidente, con la maggioranza dei voti validamente espressi.
4) Il Consiglio adotta un Regolamento interno per l'esercizio delle funzioni previste dallo statuto ed un Regolamento disciplinare.
5) Tra un Congresso e l'altro il Consiglio può procedere a reintegrare per cooptazione i membri venuti meno per dimissioni o altra causa.

Norme transitorie

1) Il Congresso nazionale di Torino, vista la procedura di candidatura a Segretario politico adottata dal Regolamento congressuale, assume con voto palese il risultato emerso dai Congressi delle Unità di base sul candidato collegato alla mozione che ha riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dagli iscritti.
2) Fino al prossimo Congresso nazionale, i soggetti politici che hanno indetto gli Stati Generali di Firenze e hanno deciso di dar vita ai Democratici di Sinistra sono riconosciuti, qualora lo richiedano, come Associazioni di tendenza con adesione collettiva. Gli iscritti e le iscritte a tali Associazioni sono associati al partito; tesseramento e quota di iscrizione seguono le norme fissate nel Regolamento finanziario nazionale per il tesseramento al partito. Nelle sedi delle Associazioni ogni donna ed ogni uomo che aderiscono all'Associazione esprimono contestualmente la propria adesione al partito dei Democratici di Sinistra, assumendo tutti i diritti e i doveri che lo statuto riconosce agli iscritti e alle iscritte al partito; l'Associazione trasmetterà i loro nominativi e i rispettivi dati all'Anagrafe degli iscritti e delle iscritte di riferimento stabilite dal Regolamento della Direzione nazionale di cui al precedente Art.2, 6° comma. Le Associazioni di tendenza con adesione collettiva hanno diritto a risorse organizzative e finanziarie da gestire in autonomia in proporzione ai loro iscritti.

Carta dei diritti e dei doveri

L'Articolo 2 dello Statuto stabilisce la centralità e la natura dell'associazione individuale ai Democratici di Sinistra. Con l'iscrizione viene sottoscritto un vero patto politico tra l'iscritto e il partito. I contenuti e le regole del patto sono quelli fissati nello Statuto e in questa Carta dei diritti e dei doveri. Sottoscrivendo questa Carta e con la consegna della Tessera di associazione, l'iscritta o l'iscritto e il partito si impegnano reciprocamente a rispettare questo patto.

1. I diritti delle iscritte e degli iscritti

Ciascuna iscritta e ciascun iscritto hanno il diritto di:
1) trovare nel partito luoghi organizzati di confronto e di elaborazione politica collettiva e luoghi dove esprimere protagonismo e soggettività politica in un contesto comunitario di relazioni culturali, politiche, amministrative ed istituzionali.
2) partecipare, direttamente o in forma delegata, agli organi federali dove si esprime la sintesi politica del partito (Unione Comunale, Federazione, Unione regionale, Organi nazionali).
3) ricevere ogni informazione sulla vita del partito, sulle sue scelte, sulle discussioni avvenute negli organi dirigenti e sulle alternative proposte;
4) esprimere e sostenere in ogni sede, di partito o pubblica, le proprie posizioni ideali, culturali e politiche, anche difformi da quelle sostenute dalla maggioranza determinatasi nel partito;
5) esigere la regolare convocazione e di essere messi in condizione di partecipare ad assemblee di base e a riunioni degli organismi di cui fa parte;
6) darsi forme di attività politica originali e autonome, riconosciute dalla loro unità di appartenenza, salvo motivato rifiuto;
7) costituire gruppi tematici o politici, riconosciuti dalla loro unità di appartenenza, salvo motivato rifiuto;
8) partecipare all'elezione degli organi dirigenti del partito, essere candidati a farne parte, essere candidati a far parte di delegazioni al Congresso ad ogni livello;
9) avanzare proposte di candidature per le elezioni, per gli organi dirigenti e le delegazioni congressuali, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentali;
10) avanzare proposte di candidature, accettare e sottoscrivere candidature per le elezioni, nell'ambito della coalizione di cui il partito fa parte, nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento della coalizione;
11) partecipare alle scelte programmatiche del partito e della coalizione di cui questo fa parte;
12) nel caso di dimissioni dal partito, motivare le ragioni della decisione in una riunione convocata su sua richiesta;
13) in presenza di inadempienze degli organi dirigenti dell'organizzazione di appartenenza, chiedere al livello di governo federale competente (Federazioni, Unioni Regionali, Direzione nazionale) di intervenire perché i propri diritti di partecipazione siano effettivamente esercitabili;
14) presentare ricorso agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta su inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri coronti;

2. I doveri delle iscritte e degli iscritti

Ciascuna iscritta e ciascun iscritto hanno il dovere di:
1) rispettare le regole dllo Statuto;
2) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
3) concorrere con il proprio impegno all'azione politica del partito;
4) pagare regolarmente la quota di iscrizione, secondo le loro possibilità e secondo le regole fissate dal Regolamento finanziario; contribuire al sostegno finanziario del partito.

3. I doveri del partito

È dovere del partito e quindi dei gruppi dirigenti, delle associate e degli associati nelle rispettive responsabilità statutarie:
1) promuovere la democrazia associativa e federale, organizzandola con trasparenza e regolarità;
2) promuovere la circolazione delle idee e delle opinioni, la formazione di sintesi culturali avanzate, la crescita e la valorizzazione di competenze e di capacità dirigenti attraverso l'organizzazione di opportunità ricorrenti di elaborazione e di formazione;
3) dotarsi di una rete di strutture permanenti di ricerca e di elaborazione capaci di alimentare l'autonomia culturale, progettuale e programmatica del partito a tutti i livelli;
4) fare del Programma fondamentale del partito l'asse portante di una dinamica democratica basata su specifiche procedure finalizzate a realizzare la condivisione consapevole e l'aggiornamento con le associate e gli associati;
5) rendere effettivo l'esercizio dei diritti e delle regole indicati nello Statuto, fissando procedure di decisione aperte e in grado di favorire la partecipazione di tutte le associate e di tutti gli associati con adeguate procedure di informazione, di consultazione e di discussione;
6) organizzare, in particolare, un sistema di comunicazione basato sulle tecnologie telematiche, adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente nella rete organizzativa tutte le informazioni sulla vita del partito, sulle sue scelte, sulle riunioni e le deliberazioni degli organi dirigenti.